

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GIAMMANCO)

Roma, 3 marzo 2021

Sul disegno di legge:

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, mediante il quale si garantisce un'esenzione transitoria e la riduzione di tributi e contributi a valere su alcune zone montane della regione Sicilia, al fine di evitare l'ulteriore peggioramento delle condizioni economiche e demografiche e così fornendo una prima risposta allo spopolamento delle suddette zone;

rilevato che lo strumento delle zone franche montane (ZFM) non va confuso e non va a sovrapporsi con le zone economiche speciali (ZES). Le ZES sono, infatti, zone strategiche in cui si favorisce l'investimento di capitali. I destinatari naturali delle ZES sono, quindi, le zone frontaliere, i porti, gli aeroporti, le zone industriali o collegate con valide reti infrastrutturali. Le ZFM hanno una logica opposta: esse hanno l'obiettivo di preservare e valorizzare il tessuto economico interno più debole. Danno ad esso sostegno, tutelano le produzioni più tipiche e tradizionali, quelle dell'agro-alimentare, della zootecnia, dell'artigianato, oltre che il turismo locale;

rilevato altresì che il provvedimento in esame trae chiara ispirazione dalle Zone Franche Urbane (ZFU), istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 341 prevede anch'esso, analogamente all'articolo 3 del disegno di legge, per determinati periodi di imposta, programmi di defiscalizzazione (esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dall'imposta municipale propria) e decontribuzione (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente). La disciplina delle ZFU è prevista per le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel rispetto della normativa europea sui regimi *de minimis*;

valutato che le agevolazioni previste dal provvedimento in esame hanno natura temporanea e pertanto non configurano un aiuto a carattere strutturale e permanente;

valutato che i profili di rilievo per le competenze della 14^a Commissione attengono al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

valutato che la Commissione di merito ha svolto sul provvedimento un ciclo di audizioni, che l'esame avviene in sede redigente, ciò comportando che il parere della 14^a abbia un particolare rilievo procedurale, e che la stessa ha fissato termine per la presentazione di emendamenti per il 5 marzo alle ore 13;

richiamato l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; possono concedere aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

richiamato altresì l'articolo 174 del TFUE, costituente il fondamento della politica europea di coesione, che mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e quindi il ritardo delle regioni rimaste indietro. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di dare certezza giuridica agli operatori sarebbe opportuno prevedere alcune cautele richiamandosi alla disciplina delle ZFU, già operative nell'ordinamento in base alla legge finanziaria 2007, cui le misure di agevolazione previste dal presente disegno di legge si ispirano in larga parte, anche nella formulazione normativa.

Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità:

- di richiamare le condizioni e i limiti del regime *de minimis*, analogamente alla disciplina normativa delle zone franche urbane. Tali condizioni dispongono che le misure di agevolazione siano comunque legittime ai sensi del diritto europeo qualora siano rispettati determinati limiti temporali (tre esercizi finanziari) e massimali prefissati (200.000) per ciascuna impresa. Gli aiuti di importanza minore per la loro entità non sono in grado di incidere sugli scambi e dunque non sono ritenuti idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno;

- di richiamare il *Temporary Framework* della Commissione europea sugli aiuti di Stato, ora prorogato sino al 31 dicembre 2021, alla luce del prolungarsi della crisi sanitaria ed economica. In tale prospettiva, eventuali agevolazioni superiori ai limiti previsti dal regime *de minimis* sono comunque ammesse sino al 31 dicembre 2021, salve ulteriori proroghe a livello europeo;

- di prevedere, per le agevolazioni che eventualmente oltrepassassero le condizioni e i limiti quantitativi e temporali previsti dal regime del *de minimis*, la notifica alla Commissione europea in base all'articolo 108 del Trattato.

Valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di richiamare, ai fini della copertura finanziaria del disegno di legge, anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cui è stata assegnata – con l'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 – una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027.

Gabriella Giammanco